

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

122.

SEDUTA DI MARTEDÌ 21 MAGGIO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE GARGANI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE ANTONIO BARGONE

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Norme sugli incarichi direttivi, sulla temporaneità di tali incarichi e sulla reversibilità delle funzioni;	
Gargani: Modifica delle norme per le elezioni, il funzionamento e le attribuzioni dei consigli giudiziari (736);	
Casini Carlo: Nuove norme sui consigli giudiziari (852);	
Violante ed altri: Norme relative ai consigli giudiziari, alla temporaneità degli incarichi direttivi ed alla reversibilità delle funzioni in magistratura (2242);	
Del Pennino ed altri: Norme sullo stato giuridico dei magistrati ordinari (2705)	3
Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i>	3, 5, 6, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24
Bargone Antonio, <i>Presidente</i>	7, 8, 9, 10, 12, 18
Alagna Egidio (gruppo PSI)	7, 12, 16
Castiglione Franco, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> ..	5, 6, 7, 9, 10 11, 12, 13, 16, 17, 19, 21
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria (gruppo comunista-PDS) ...	5, 6, 7, 8, 15, 19, 22
Fumagalli Carulli Ombretta (gruppo DC)	7, 11, 21, 14
Rizzo Aldo (gruppo sinistra indipendente)	6, 7, 9, 10, 11, 12 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Vairo Gaetano (gruppo DC), <i>Relatore</i>	5, 6, 7, 9, 10 11, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16,30.

VINCENZO CICONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sugli incarichi direttivi, sulla temporaneità di tali incarichi e sulla reversibilità delle funzioni (2415); e delle proposte di legge Gargani: Modifica delle norme per le elezioni, il funzionamento e le attribuzioni dei consigli giudiziari (736); Casini Carlo: Nuove norme sui consigli giudiziari (852); Violante ed altri: Norme relative ai consigli giudiziari, alla temporaneità degli incarichi direttivi ed alla reversibilità delle funzioni in magistratura (2242); Del Pennino ed altri: Norme sullo stato giuridico dei magistrati ordinari (2705).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Norme sugli incarichi direttivi, sulla temporaneità di tali incarichi e sulla reversibilità delle funzioni » e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Gargani: « Modifica delle norme per le elezioni, il funzionamento e le attribuzioni dei consigli giudiziari »; Casini Carlo: « Nuove norme sui consigli giudiziari »; Violante ed altri: « Norme relative ai consigli giudiziari, alla temporaneità degli incarichi direttivi ed alla reversibilità delle funzioni in magistratura »; Del Pennino ed altri: « Norme sullo stato giuridico dei magistrati ordinari ».

Proseguiamo la discussione del testo unificato dei progetti di legge, assunto come testo base.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, in precedenza accantonato, di cui per chiarezza do nuovamente lettura:

ART. 2.

(Attribuzioni).

1. Il consiglio giudiziario ha le seguenti attribuzioni:

a) formula, ogni anno, sulla base delle indicazioni fornite dai titolari degli uffici direttivi, le proposte per l'eventuale suddivisione in sezioni degli uffici giudiziari del distretto, per la destinazione dei magistrati a tali sezioni e per l'assegnazione degli affari giudiziari alle sezioni ed ai singoli magistrati, applicando, in relazione alle esigenze concrete degli uffici, le direttive del Consiglio superiore della magistratura. Le proposte sono trasmesse al Consiglio superiore della magistratura con le richieste, i reclami e le osservazioni che le riguardano;

b) attribuisce, nel corso dell'anno, provvisoriamente a ciascun magistrato le funzioni; dispone le supplenze e le applicazioni dei magistrati; provvede sulle richieste e sui reclami dei magistrati presentate in relazione a tali materie;

c) decide sulle aspettative e i congedi;

d) propone al Consiglio superiore della magistratura la nomina e la revoca dei vice pretori onorari, dei conciliatori, dei vice conciliatori, nonché dei compo-

nenti delle sezioni specializzate estranei alla magistratura;

e) segnala ai titolari degli uffici giudiziari le eventuali deficienze riguardanti il funzionamento degli uffici e formula proposte dirette a rimuoverne le cause e a migliorare l'organizzazione dei servizi;

f) nel mese di gennaio di ogni anno presenta in una seduta pubblica la relazione sullo stato della giustizia nel distretto nell'anno precedente;

g) esprime parere in ordine all'assegnazione delle funzioni giurisdizionali agli uditori all'esito del tirocinio, previa acquisizione dei relativi atti e di una dettagliata relazione sullo svolgimento del tirocinio stesso;

h) svolge ogni altro compito che il Consiglio superiore della magistratura gli affidi nell'ambito delle sue funzioni istituzionali.

2. Il consiglio giudiziario inoltre:

a) esprime pareri sulla progressione nelle qualifiche dei magistrati e, quando il Consiglio superiore della magistratura ne fa richiesta, sui tramutamenti, sull'assegnazione delle funzioni e sul conferimento degli incarichi previsti dagli articoli 20 e 26, nonché sul conferimento ai magistrati di funzioni amministrative e di incarichi extragiudiziari;

b) verifica ogni biennio l'attività dei magistrati sotto il profilo della preparazione e della capacità tecnico-professionale, della laboriosità e della diligenza, anche con riferimento ai prospetti statistici relativi al flusso di lavoro degli uffici giudiziari, al tipo di lavoro svolto dal singolo magistrato ed al rispetto del termine di deposito dei provvedimenti giurisdizionali; redige al riguardo rapporti da trasmettersi al Consiglio superiore della magistratura e da inserirsi nei fascicoli personali. Ciascun magistrato ha diritto di ricevere copia del rapporto che lo riguarda e di proporre reclamo davanti al Consiglio superiore della magistratura nel termine di quindici giorni dalla comunicazione.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole ogni anno con le seguenti ogni due anni.

2. 10.

Il Governo.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da titolari degli uffici direttivi sino a tali sezioni con le seguenti dirigenti degli uffici direttivi, le proposte per la destinazione dei magistrati alle singole sezioni degli uffici giudiziari del distretto.

2. 2.

Rizzo.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole attribuisce, nel corso dell'anno, provvisoriamente a ciascun magistrato le funzioni con le seguenti dispone, nel corso dell'anno, l'assegnazione dei magistrati alle singole sezioni in via provvisoria, in attesa del provvedimento del Consiglio superiore della magistratura.

2. 3.

Rizzo.

Al comma 1, alla lettera d), sostituire le parole nonché dei componenti delle sezioni specializzate estranei alla magistratura con le seguenti nonché dei componenti delle sezioni specializzate e degli organi giudicanti estranei alla magistratura ordinaria.

2. 8.

Rizzo.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) segnala ai dirigenti degli uffici giudiziari le eventuali deficienze riguardanti il funzionamento del loro ufficio e può formulare proposte dirette a rimuov-

verne le cause ed a migliorare l'organizzazione dei servizi.

2. 4.

Rizzo.

Al comma 1, lettera g), dopo la parola esprime aggiungere le seguenti al Consiglio superiore della magistratura.

2. 5.

Rizzo.

Al comma 1, lettera g), sopprimere la parola giurisdizionali.

2. 1.

Il Relatore.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole gli affidi con la seguente deleghi.

2. 6.

Rizzo.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola esprime aggiungere le seguenti al Consiglio superiore della magistratura.

2. 7.

Rizzo.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) entro il mese di marzo di ogni biennio redige un rapporto sull'attività dei singoli magistrati, sulla loro capacità tecnico-professionale, sulla laboriosità, tenendo conto del carico e del tipo di lavoro a loro assegnato, sulla loro diligenza, anche in ordine al rispetto dei termini previsti dalle leggi processuali. Il rapporto è trasmesso al Consiglio superiore della magistratura perché sia inserito nel fascicolo personale e notificato in copia all'interessato il quale, entro quindici giorni dalla notificazione, può proporre contro di esso reclamo al Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio,

espletate le eventuali opportune indagini, decide definitivamente, confermando o modificando il rapporto.

2. 9.

Rizzo.

Passiamo all'emendamento 2.10 del Governo.

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2.10 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Rizzo 2.2.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Signor presidente, una serie di emendamenti formalizzati dall'onorevole Rizzo sono ispirati da un'unica logica, ossia la diversa ripartizione delle competenze e delle attribuzioni tra consiglio giudiziario e Consiglio superiore della magistratura.

L'emendamento in esame, infatti, riduce lo spazio di attribuzione del consiglio giudiziario conferendogli soltanto la possibilità di formulare proposte per la destinazione dei magistrati alle singole sezioni degli uffici giudiziari del distretto, a differenza del testo approvato in sede referente che attribuiva allo stesso consiglio giudiziario uno spettro valutativo maggiore. Ciò, oltre ad alterare il sistema di divisione delle attribuzioni tra Consiglio superiore della magistratura e consiglio giudiziario, reintroduce un dibattito già svolto, su cui si era espressa a stragrande maggioranza, se non all'unanimità, la Commissione in sede referente.

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Rizzo 2.2, 2.3, 2.8 e 2.4.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è contrario a tali emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rizzo 2.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Rizzo 2.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Rizzo 2.8, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Rizzo 2.4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Rizzo 2.5.

GAETANO VAIRO, Relatore. Sono favorevole a tale emendamento.

FRANCO CASTIGLIONE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Mi rimetto alle valutazioni della Commissione su tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rizzo 2.5.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 2.1 del relatore.

FRANCO CASTIGLIONE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Sono favorevole a tale emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Rizzo 2.6.

FRANCO CASTIGLIONE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Desidero esprimere alcuni rilievi in merito a questo emendamento, che ad avviso del Governo appare non condivisibile. Con la formulazione suggerita, infatti, sarebbe

possibile per il Consiglio superiore della magistratura delegare qualunque compito al consiglio giudiziario, compresi quelli specificamente attribuitigli dall'articolo 105 della Costituzione. In sostanza, poiché ritengo che tale emendamento potrebbe comportare conseguenze pericolose, esprimo su di esso parere contrario.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ANTONIO BARGONE

ALDO RIZZO. L'emendamento 2.6 da me presentato è volto a sostituire, in riferimento ai poteri attribuiti dal Consiglio superiore della magistratura al consiglio giudiziario, l'espressione « gli affidi » con la parola « deleghi ». Da un punto di vista logico e giuridico, ritengo sia più corretto parlare di delega, in quanto deve comunque trattarsi di poteri propri del Consiglio superiore che, invece di esercitarli in via diretta, li esercita in via mediata, conferendo appunto una delega al consiglio giudiziario: non potrebbe mai, cioè, affidare a quest'ultimo organo compiti che non rientrino nelle sue competenze istituzionali. La sostituzione dell'espressione « gli affidi » con la parola « deleghi » verrebbe quindi operata al fine di delineare chiaramente ciò che il Consiglio superiore della magistratura può o non può fare.

Questo l'ho voluto dire per chiarire il significato dell'emendamento. Con l'attuale formulazione, ossia « svolge ogni altro compito che il CSM gli affidi » sembra che il CSM possa spaziare a suo piacimento, mentre può delegare soltanto proprie funzioni, non altro.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Signor presidente, vorrei ricordare che la Commissione affari costituzionali nell'esprimere parere favorevole ha formulato un'osservazione, relativamente alla lettera b) dell'articolo 2, che può risultare utile al fine di valutare il merito dell'emendamento 2.6 del collega Rizzo.

La lettera b) dell'articolo 2 recita che « svolge ogni altro compito che il Consiglio superiore della magistratura gli affidi

nell'ambito delle sue funzioni istituzionali ».

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. È chiaro che il riferimento è al Consiglio superiore della magistratura.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. È chiaro secondo l'uso corretto della lingua italiana, ma non so se risulti altrettanto chiaro ai fini della lettura dell'articolo. Forse sarebbe stato più giusto utilizzare il termine « proprie ».

Credo, pertanto, che la sostituzione proposta dall'onorevole Rizzo sia opportuna e rispecchi la nostra volontà, ossia quella di riferirsi alla possibilità di delegare funzioni da parte del Consiglio superiore della magistratura al consiglio giudiziario.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI. Signor presidente, condivido le osservazioni del sottosegretario Castiglione poiché ritengo che la delega di funzioni del CSM non sia legittima: anzi, si verificherebbe una specie di espropriazione dei poteri del CSM in favore del consiglio giudiziario. In conclusione, nel ritenere più confacente il termine « affidi », preannuncio il voto contrario del gruppo democratico cristiano.

EGIDIO ALAGNA. Preannuncio il voto contrario del gruppo socialista sull'emendamento 2.6.

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Signor presidente, il richiamo dell'onorevole Finocchiaro Fidelbo all'osservazione formulata dalla I Commissione ripropone il tema dell'attribuzione delle funzioni al CSM oppure al consiglio giudiziario. Poiché in termini linguistici il verbo « affidare » ha un significato più ampio del verbo « delegare », esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Rizzo 2.6.

(È approvato).

Trasmetterò l'emendamento alla Commissione competente per l'acquisizione del prescritto parere.

Passiamo all'emendamento Rizzo 2.7.

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si rimette alla Commissione ritenendo superfluo l'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rizzo 2.7, accettato dal relatore.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Rizzo 2.9.

ALDO RIZZO. Signor presidente, desidero innanzitutto esprimere il mio disappunto per le modalità di svolgimento dei lavori della nostra Commissione. La riunione in sede legislativa era stata convocata per le 15 di oggi pomeriggio, ma giunto puntualmente in aula mi è stato comunicato il rinvio della seduta alle ore 16. Sono ritornato in Commissione alle ore 16 e, constatando la mancanza dei componenti la Commissione, ho gentilmente pregato di avvertirmi dell'inizio dei lavori.

Più tardi ho ricevuto la telefonata che mi annunciava l'avvio dei lavori, ma quando sono sopraggiunto erano stati già esaminati cinque o sei emendamenti da me presentati! Non credo si possa lavorare in questo modo! È scorretto impedire l'illustrazione degli emendamenti presentati.

Si deve rispettare l'orario senza dare inizio ai lavori a piacimento, soprattutto quando la Commissione è convocata in sede legislativa, perché la conseguenza è che non si riesce ad illustrare gli emendamenti. Ripeto, in questo caso avevo formalizzato alcune rilevanti ed importanti proposte emendative che purtroppo non ho avuto la possibilità di illustrare perché la seduta era già cominciata, non so né in base a quale decisione, né assunta da chi! Alle ore 16 ero puntualmente presente in Commissione.

Ciò premesso passo ad illustrare l'emendamento 2.9. Non credo sia corretto attribuire al consiglio giudiziario la facoltà di valutare la preparazione dei magistrati, perché non ritengo che questo organo debba essere considerato una sorta di commissione di concorso. I componenti il consiglio giudiziario sono magistrati eletti da colleghi a prescindere dal livello di preparazione: ribadisco quindi che il consiglio non è l'organo più qualificato per svolgere una valutazione di tal fatta.

Semmai il consiglio giudiziario deve valutare l'attività dei singoli magistrati, la loro capacità tecnico-professionale e la laboriosità, tenendo conto del carico e del tipo di lavoro assegnato.

Con riferimento alla laboriosità, il testo unificato si riferisce al « rispetto del termine di deposito dei provvedimenti giurisdizionali »: a prescindere dal rilievo che il riferimento non riguarda la laboriosità, ma semmai la diligenza del singolo magistrato — che è cosa diversa — trovo riduttivo il semplice cenno ai termini di deposito dei provvedimenti giurisdizionali, in quanto credo debbano essere valutati altri termini, quali quelli previsti dalle leggi processuali tra cui rientrano il deposito della sentenza e la custodia cautelare.

Credo, inoltre, che sia opportuno disciplinare meglio la seconda parte del primo periodo, che recita: « redige al riguardo rapporti da trasmettersi al Consiglio superiore della magistratura e da inserirsi nei fascicoli personali ». Si dovrebbe specificare che la trasmissione al Consiglio è funzionale all'inserimento nel fascicolo.

Il secondo periodo della lettera *b*) stabilisce, inoltre, che « Ciascun magistrato ha diritto di ricevere copia del rapporto che lo riguarda e di proporre reclamo davanti al Consiglio superiore della magistratura nel termine di 15 giorni dalla comunicazione ». Innanzitutto, ritengo che non si dovrebbe parlare di comunicazione, bensì di notificazione; in quanto il termine non può decorrere dalla semplice comunicazione, bensì dall'ufficiale notifica dell'atto.

Allo scopo di inserire nel testo i due miglioramenti cui ho testé fatto riferimento, la seconda parte dell'emendamento 2.9 da me presentato recita quanto segue: « Il rapporto è trasmesso al Consiglio superiore della magistratura perché sia inserito nel fascicolo personale e notificato in copia all'interessato il quale, entro 15 giorni dalla notificazione, può proporre contro di esso reclamo al Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio, espletate le eventuali opportune indagini, decide definitivamente, confermando o modificando il rapporto ». Il testo dell'articolo 2, infatti, non dice nulla sull'attività che il CSM deve svolgere in conseguenza del reclamo eventualmente presentato dall'interessato.

Mi sembra, in conclusione, che l'emendamento in questione serva a chiarire alcuni punti equivoci ed a colmare talune lacune dell'articolo 2, comma 2, lettera *b*).

PRESIDENTE. In ordine all'episodio da lei lamentato, onorevole Rizzo, desidero precisare che non ho aperto io la seduta, quindi mi farò carico di riferire in merito al presidente Gargani.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Desidero svolgere qualche osservazione in merito all'emendamento Rizzo 2.9, che per alcuni versi ci appare interessante.

Per quanto riguarda la prima questione, relativa alla possibilità, per il consiglio giudiziario, di esprimersi sulla preparazione del magistrato, mi rendo conto che il termine adoperato è infelice, in quanto sembra quasi paragonare le funzioni del consiglio giudiziario a quelle di una commissione d'esame, tuttavia sono convinta che non fosse questo ciò che si voleva esprimere, ma che si intendesse far riferimento ad una valutazione sull'attitudine complessiva del magistrato rispetto al tipo di ufficio cui è assegnato. Vorrei sottolineare che nel testo originario della lettera *b*) era contenuto il riferimento alla valutazione della laboriosità ed efficienza, ma ricordo che la nostra Commissione in sede referente discusse a

lungo su questo punto proprio perché sembrava utile fare in modo che la valutazione sulla laboriosità venisse effettuata in concreto, quindi anche con riferimento al carico particolare di lavoro esistente presso lo specifico ufficio giudiziario. Probabilmente, l'espressione utilizzata nel nuovo testo della lettera b) non è delle più felici, però noto che nell'emendamento Rizzo manca il riferimento ai prospetti statistici relativi al flusso di lavoro degli uffici giudiziari e così via. Ritengo, quindi, che l'emendamento potrebbe essere integrato.

Circa l'esito del reclamo avverso il rapporto del consiglio giudiziario eventualmente proposto dall'interessato al Consiglio superiore della magistratura, ritengo che l'innovazione proposta dall'onorevole Rizzo sia utile, altrimenti non sarebbe chiaro l'esito prodotto, appunto, dal reclamo. Ritengo che su questo punto il relatore, raccogliendo le indicazioni provenienti dalla Commissione, potrebbe giungere ad una soluzione positiva.

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Non ho problemi ad accettare l'eliminazione del termine « preparazione », anche perché francamente fatico a distinguere, dal punto di vista strettamente sostanziale, la verifica della preparazione da quella della capacità tecnico-professionale. Non ho quindi difficoltà, ripeto, ad accettare l'eliminazione del termine « preparazione ». Anche per quanto riguarda l'inserimento, proposto dall'onorevole Rizzo, della specificazione « anche in ordine al rispetto dei termini previsti dalle leggi processuali », non ho nulla da obiettare. Non sono invece d'accordo sulla sostituzione del termine « comunicazione » con quello di « notificazione » in riferimento al momento in cui comincia a decorrere il termine di quindici giorni per l'eventuale presentazione del reclamo da parte dell'interessato. Come è stato esattamente evidenziato dall'onorevole Rizzo, infatti, la prima espressione è molto più tecnica rispetto alla seconda; se però si considera che, come è esplicitamente previsto nel testo, ciascun magistrato ha diritto a ri-

cevere copia del rapporto, sembra che parlare di « notificazione » rappresenti un'inutile specificazione formale.

Per quanto riguarda l'ultimo periodo dell'emendamento 2.9, che recita « Il Consiglio, espletate le eventuali opportune indagini, decide definitivamente, confermando o modificando il rapporto », non ho problemi ad accettarne l'inserimento nel testo, anche se mi sembra ovvio che nella previsione della possibilità di reclamo sia insita la competenza dello stesso Consiglio superiore della magistratura a decidere in merito.

ALDO RIZZO. Per quanto riguarda i rilievi formulati in merito all'esclusione, proposta nel mio emendamento, del riferimento ai dati statistici, sappiamo bene per esperienza che, di per sé, tali dati dicono ben poco. Tuttavia, per andare incontro alle obiezioni formulate, ritengo che si potrebbe inserire un riferimento più o meno del seguente tenore: « tenendo conto del carico e del tipo di lavoro a loro assegnato, anche con riferimento ai documenti statistici ».

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. In effetti, la laboriosità e la diligenza si dovrebbero rilevare dai prospetti statistici, per cui laddove l'emendamento recita « tenuto conto del carico e del tipo di lavoro a loro assegnato », si potrebbe aggiungere la precisazione « e dei prospetti statistici ».

PRESIDENTE. Avverto che il relatore ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento Rizzo 2.9:

All'emendamento 2. 9, dopo le parole e del tipo di lavoro, a loro assegnato aggiungere le seguenti e dei prospetti statistici.

0. 2. 9. 1.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole sul subemen-

damento del relatore e, con tale modifica, sull'emendamento Rizzo 2.9.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio il subemendamento del relatore 0.2.9.1.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Rizzo 2.9, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Trasmetterò il subemendamento e l'emendamento alla Commissione competente per l'acquisizione del prescritto parere.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, in precedenza accantonato, di cui per chiarezza do nuovamente lettura:

CAPO II.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO.

ART. 6.

(Composizione del consiglio giudiziario presso la Corte di cassazione).

1. Il consiglio giudiziario presso la Corte di cassazione è composto da:

a) presidente aggiunto della Corte di cassazione;

b) procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione;

c) sette magistrati di cassazione, eletti con voto personale e segreto tra tutti i magistrati in servizio presso la Corte stessa;

d) quattro avvocati iscritti nell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, eletti con voto personale e segreto da tutti gli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire la lettera c) con la seguente:

c) sette magistrati con funzioni di legittimità, eletti con voto personale e segreto tra quelli in servizio presso la Corte di cassazione.

6. 1.

Il Relatore.

Sopprimere la lettera d).

6. 2.

Rizzo.

FRANCO CASTIGLIONE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 6.1 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 6.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'emendamento Rizzo 6.2.

GAETANO VAIRO, Relatore. Esprimo parere contrario.

FRANCO CASTIGLIONE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Mi associo al parere del relatore.

ALDO RIZZO. Signor presidente, la lettera d) rappresenta la parte più delicata dell'articolo 6. Non ho nulla in contrario a ritirare l'emendamento in questione, che esclude gli avvocati dal consiglio giudiziario, purché sia chiaro che costoro non debbono essere presenti alle riunioni dedicate alla trattazione di questioni concernenti singoli magistrati.

Chi parla ritiene rilevante la collaborazione del Foro e degli avvocati in ordine all'amministrazione della giustizia, però ribadisce che è inaccettabile prevedere la partecipazione degli avvocati alle

riunioni del consiglio giudiziario in cui si esprimono valutazioni, critiche, pareri e giudizi sullo *status* del magistrato, particolarmente quando si tratti di nomine, progressioni di carriera o applicazioni di supplenze, anche perché ciò metterebbe gli stessi avvocati in una situazione di gravissimo disagio.

Da questo punto di vista non si può stabilire alcun parallelismo con il Consiglio superiore della magistratura, il quale ha sancito una presenza laica composta da avvocati o docenti universitari i quali però una volta eletti sospendono l'esercizio della professione, al contrario degli avvocati facenti parte dei consigli giudiziari che continuano a svolgere la propria attività. Il che finirebbe per realizzare — al di là della volontà dei singoli soggetti — un fortissimo condizionamento dell'indipendenza della magistratura.

In questi giorni stiamo discutendo su tale tema, sottolineando l'importanza, a tutela dei cittadini e del principio di uguaglianza, di garantire l'indipendenza della magistratura. Non è possibile quindi pensare a riforme che colpiscano fortemente questi principi sanciti dalla Carta costituzionale.

Se la Commissione fosse d'accordo nel mantenere fermo quanto stabilito dall'articolo 18 in ordine alle competenze — salvo eventuali aggiustamenti — sarei disposto a ritirare l'emendamento; qualora invece si ritenesse, seguendo un'indicazione assai discutibile della Commissione affari costituzionali, che il consiglio giudiziario allargato agli esponenti del Foro esami qualunque materia, ivi compreso lo *status* del magistrato, sarei pronto a ritirare l'assenso del mio gruppo all'esame in sede legislativa e a non partecipare ai lavori della Commissione.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor presidente, vorrei ricordare che l'osservazione della I Commissione concerne l'articolo 6, relativo alla composizione del consiglio giudiziario presso la Corte di cassazione, e non anche l'articolo 7, disciplinante la composizione del consiglio giudi-

ziario presso la Corte d'appello. L'osservazione della I Commissione, relativamente all'articolo 6, si riferisce alla previsione della presenza degli avvocati, i quali non esercitino l'attività professionale.

ALDO RIZZO. Il rilievo è all'articolo 18.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. All'articolo 18 invece è stata posta una condizione. Il Governo è favorevole al mantenimento dell'articolo 18 nell'attuale stesura, ma in che modo si può superare la difficoltà rappresentata dalla condizione posta dalla I Commissione? Tra l'altro la formulazione dell'articolo 18 è più corretta, in quanto distingue tra le sedute dedicate alle materie di cui al comma 1 dell'articolo 2, a cui partecipano tutti i componenti, dalle riunioni in cui vengono trattate le materie previste nel comma 2 dell'articolo 2 alle quali presenziano soltanto i componenti togati.

Semmai, quando esamineremo l'articolo 18, chiederemo il riesame della condizione posta dalla I Commissione.

ALDO RIZZO. Nel ritirare l'emendamento 6.2, auspico che l'articolo 18 del provvedimento in esame venga confermato nell'attuale formulazione.

Prima di esaminare le disposizioni concernenti la composizione dell'organo, forse sarebbe opportuno affrontare la norma riguardante le competenze, cioè l'articolo 18. È una valutazione che rimetto al presidente.

PRESIDENTE. Propongo di soprassedere alla questione: quando si arriverà all'articolo 18 la Commissione adotterà i provvedimenti del caso.

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Concordo con la proposta del presidente.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI. Il gruppo democratico cristiano concorda con tale proposta.

EGIDIO ALAGNA. Anche il gruppo socialista è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6 con la modifica apportata.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 7, in precedenza accantonato, di cui per chiarezza do nuovamente lettura:

ART. 7.

(Composizione del consiglio giudiziario presso la corte di appello).

1. Il consiglio giudiziario presso la corte di appello è composto da:

a) presidente della corte di appello;
b) procuratore generale della Repubblica;

c) sette magistrati eletti con voto personale e segreto tra i magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto;

d) quattro avvocati iscritti ad uno degli albi degli avvocati del distretto, che abbiano svolto almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione, eletti con voto personale e segreto da tutti gli avvocati e procuratori iscritti negli albi del distretto.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere la lettera d).

7. 3.

Rizzo.

Alla lettera d), dopo le parole degli avvocati aggiungere le seguenti e procuratori.

7. 1.

Il Relatore.

Alla lettera d), sostituire le parole che abbiano svolto almeno dieci anni di effet-

tivo esercizio della professione con le seguenti che abbiano effettivamente esercitato la professione forense per almeno dieci anni.

7. 2.

Il Relatore.

ALDO RIZZO. Ritiro il mio emendamento 7.3.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti del relatore 7.1 e 7.3 e, con tali modifiche, sull'articolo 7.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 7.1 accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 7.2 accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 18, in precedenza accantonato, di cui per chiarezza do nuovamente lettura:

ART. 18.

(Sedute del consiglio giudiziario e pubblicità).

1. Alle sedute dei consigli giudiziari per le materie di cui al comma 1 dell'articolo 2 partecipano tutti i componenti.

2. Alle sedute per le materie di cui al comma 2 dell'articolo 2 partecipano soltanto i componenti togati.

3. Le sedute sono pubbliche, salvo che, per particolari questioni che per il loro contenuto possano arrecare pregiudizio a singole persone, il consiglio giudiziario deliberi altrimenti.

4. Le deliberazioni sono rese pubbliche presso gli uffici del distretto, salvo che il consiglio giudiziario disponga altrimenti,

e sono trasmesse al Consiglio superiore della magistratura.

5. Il Consiglio superiore della magistratura può prendere visione di qualunque atto del consiglio giudiziario e richiederne copia.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere i commi 1 e 2.

18. 3.

Il Relatore.

Al comma 2, sostituire la parola togati con la seguente magistrati.

18. 1.

Il Relatore.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le sedute sono pubbliche, salvo che il consiglio giudiziario deliberi altrimenti per esigenze di tutela del diritto dei terzi.

18. 2.

Il Relatore.

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Desidero in primo luogo sottolineare che l'emendamento 18.1 da me presentato costituisce, in sostanza, la formalizzazione della condizione dettata dalla Commissione affari costituzionali per l'espressione del suo parere favorevole. Entrando nel merito della questione, è evidente che vi è una contrapposizione tra due posizioni radicali — mi si passi il termine — che consistono, da una parte, nell'accettazione della condizione della I Commissione, che prevede l'esclusione di qualsiasi limitazione della presenza degli avvocati componenti il consiglio giudiziario alle sedute del consiglio stesso, indipendentemente dall'argomento trattato; dall'altra parte, per una sorta di difesa esasperata dell'indipendenza della magistratura, si auspica la totale esclusione di qualsiasi presenza dei

componenti avvocati in seno al consiglio giudiziario.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIUSEPPE GARGANI

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Rispetto a queste due posizioni, mi sembra che la soluzione di massimo equilibrio possibile, per non intaccare i principi costituzionali, ma anche per soddisfare l'esigenza di una riforma che veda assicurati i principi di trasparenza e di democratica partecipazione al controllo di tutta l'attività giudiziaria, sia rappresentata dal testo al nostro esame. Il relatore, pertanto, rendendosi conto — d'accordo, se non sbaglio, con il Governo — che non vi è attacco all'indipendenza della magistratura se si consente, come fa il testo in esame, che la presenza degli avvocati sia limitata ad attività di carattere gestionale ed amministrativo, senza andare a sindacare la preparazione e lo stato giuridico dei magistrati, dichiara di non avere alcuna difficoltà a ritirare l'emendamento 18.3, soppressivo dei commi 1 e 2 dell'articolo 18. Tale emendamento, come ho poc'anzi ricordato, ottemperava alla condizione posta dalla I Commissione nell'espressione del suo parere; nel caso in cui dovessi ritirarlo, quindi, inviterei il presidente a richiedere il riesame di tale parere da parte della Commissione affari costituzionali.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo ribadisce la sua posizione: tra due diverse esigenze, entrambe rispettabili, ossia da un lato di avere la presenza degli avvocati nei consigli giudiziari e dall'altro di non creare interferenze in materie che attengano prettamente allo *status* dei magistrati, la mediazione raggiunta con l'attuale testo dell'articolo 18 appare la più corretta. Essa, oltretutto, non crea problemi di ordine costituzionale, quindi ad avviso del Governo la I Commissione ha espresso in proposito un parere di merito e non una valutazione di costituzionalità. Appare pertanto legittimo

richiedere a tale Commissione una revisione della posizione assunta attraverso l'espressione di una specifica condizione che impedirebbe il prosieguo dell'*iter* in sede legislativa.

ALDO RIZZO. Devo dare atto al relatore ed al rappresentante del Governo di aver valutato questa importante parte del testo al nostro esame con grande senso di equilibrio e, credo, anche con un chiaro riferimento alle norme costituzionali. Ritengo infatti che l'attuale formulazione dell'articolo 18 miri a corrispondere appieno all'esigenza del totale rispetto del principio costituzionale riguardante l'indipendenza della magistratura. Penso che la Commissione affari costituzionali, *re melius perpensa*, potrà probabilmente rivedere la condizione che ha ritenuto di dover porre, consentendo in tal modo che il testo dell'articolo 18 sia approvato nell'attuale formulazione. Sempre con riferimento a questa norma, però, mi permetterei di richiamare l'attenzione del Governo, del relatore e dei colleghi su un punto: mi sembra che la distinzione prevista ai commi 1 e 2, assai utile e precisa, non tenga però conto, purtroppo, di un importante fattore. A tale proposito desidero ribadire, signor presidente, che mi dispiace di non aver potuto partecipare alla fase iniziale dell'attuale seduta, per cui credo che dovremmo fissare regole precise perché non si ripeta ciò che è avvenuto oggi, ossia che la riunione, fissata per le 15, è stata fatta slittare alle 16, orario al quale mi sono puntualmente attenuto, trovando però la Commissione deserta; dopo di che, la seduta è iniziata all'improvviso, cosicché al mio ritorno ho trovato che diversi emendamenti, tra cui alcuni presentati da me, erano già stati esaminati. Non è possibile che accadano cose del genere.

PRESIDENTE. Onorevole Rizzo, le do pienamente atto che, se le cose stessero così, la sua obiezione sarebbe giustissima e costituirebbe un rilievo molto forte nei confronti della presidenza. Ho avuto una

precisa richiesta da parte del capogruppo comunista di non tenere la seduta alle 15.

ALDO RIZZO. Sono perfettamente d'accordo sul rinvio, ciò che mi duole è di non essere stato messo in condizione di illustrare i miei emendamenti, sebbene fossi puntualmente presente in Commissione tanto alle 15 quanto alle 16.

PRESIDENTE. Non ero a conoscenza di tale situazione, onorevole Rizzo; tuttavia, in qualità di presidente me ne faccio carico e le chiedo scusa.

ALDO RIZZO. Ho aperto questa parentesi perché desideravo chiarire che gli emendamenti in questione facevano riferimento ad una norma di particolare importanza, la quale ha stretta attinenza con l'articolo 18 di cui ora ci stiamo occupando. Vorrei pertanto richiamare un punto all'attenzione dei colleghi, del relatore e del rappresentante del Governo: è vero che, in linea di massima, il comma 2 dell'articolo 18 attiene a questioni riguardanti lo *status* dei magistrati, mentre il comma 1 concerne materie inerenti all'organizzazione dell'amministrazione della giustizia, quindi al funzionamento degli uffici giudiziari, però desidero porre in evidenza (ed è questo il motivo per cui avevo presentato determinati emendamenti all'articolo 2) che anche nel comma 1 dell'articolo 2 richiamato nel comma 1 dell'articolo 18, vi sono passaggi assai importanti riguardanti l'attività del magistrato ed il suo *status*.

Infatti, tale comma sancisce che il consiglio giudiziario è competente « per la destinazione dei magistrati a tali sezioni e per l'assegnazione degli affari giudiziari alle sezioni ed ai singoli magistrati »; cioè materie assai delicate rispetto alle quali gli avvocati per primi non hanno alcun interesse a far parte del consiglio giudiziario.

Analogo discorso vale per il punto *b*) del comma 1 dell'articolo 2; non credo debba rientrare nella competenza del con-

siglio giudiziario allargato — cioè con la presenza degli avvocati — il tema delle supplenze e le applicazioni dei magistrati. Sappiamo per esperienza che spesso la supplenza e l'applicazione del magistrato sono dettate da esigenze connesse alla celebrazione di significativi e « corposi » processi, quindi non è opportuno a mio avviso che la scelta del magistrato da applicare — per il quale si deve provvedere anche alla supplenza — sia il risultato di una valutazione e di una decisione assunta da un consiglio giudiziario nell'ambito del quale sia presente la componente del Foro.

Al riguardo, signor presidente, ribadisco di aver presentato taluni emendamenti — purtroppo rigettati durante la mia assenza — tendenti proprio a collocare questa materia nel comma 2, anziché nel comma 1, in quanto attengono all'attività del singolo magistrato, non all'organizzazione degli uffici giudiziari, rispetto ai quali — lo ribadisco — ritengo assai importante e rilevante l'apporto dei rappresentanti del Foro.

Poiché, però, i miei emendamenti non sono stati presi in considerazione, domando al relatore se intenda farsi carico di questa esigenza nel momento in cui si passerà all'esame dell'articolo 18.

PRESIDENTE. Onorevole Rizzo, a parte le responsabilità che la presidenza si assume oggettivamente nella direzione dei lavori, le ricordo che sia il relatore, sia gli altri gruppi...

ALDO RIZZO. Signor presidente, non ero presente allorché si è dato inizio ai lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Questo era un suo problema personale.

ALDO RIZZO. No, semmai un problema che riguardava tutto il mio gruppo.

PRESIDENTE. Comunque, tale questione è già stata superata poiché le ho chiesto scusa. Stavo dicendo che sia il relatore, sia gli altri gruppi presenti avevano espresso parere contrario. A prescin-

dere dal suo potere di convincimento — che è sempre altissimo, anche grazie alla sua presenza costante in Commissione — credo che in questo caso lei non avrebbe convinto la Commissione, tanto che è stato espresso un parere contrario.

ALDO RIZZO. Credo comunque si debba conoscere l'orientamento di tutti i gruppi.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. A seguito della discussione testé svoltasi, credo che la formulazione dell'articolo 18 risponda al meglio alle due contrapposte esigenze, cioè quella legata al pronunciamento della I Commissione e quella relativa all'articolazione della composizione del consiglio giudiziario rispetto alle materie sottoposte alla sua attenzione.

Signor presidente, non essendo insensibile alle argomentazioni che con passione l'onorevole Rizzo ci ha rappresentato, credo che la Commissione debba compiere uno sforzo — come del resto è stato fatto in sede referente — affinché le questioni al nostro esame non vengano considerate in un'ottica emergenziale.

Se riteniamo davvero che le diverse attribuzioni del consiglio giudiziario producano un effetto deflattivo sul lavoro del Consiglio superiore della magistratura, svolgendo nel contempo un controllo democratico — come si diceva una volta — sull'esercizio della giurisdizione e sull'organizzazione degli uffici, non penso sia utile farsi influenzare (lo dico brutalmente, consapevole che il pensiero dell'onorevole Rizzo aveva argomentazioni e finalità più raffinate) da una suddivisione tra magistrati e avvocati che definirei manichea. In altri termini, una suddivisione che veda i buoni da un lato e i cattivi dall'altro, per cui l'utilizzo delle competenze degli avvocati e delle capacità...

ALDO RIZZO. Ci sono interessi diversi, non categorie.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Infatti, onorevole Rizzo, ho sottolineato che le sue argomentazioni erano più raffi-

nate e, se vuole, anche più intelligenti rispetto alla semplificazione che ne ho fatto io.

Ma la diversità di interessi non implica necessariamente l'incompatibilità dei consigli giudiziari.

Abbiamo istituito il consiglio giudiziario pensando ad un organo che, oltre ad alleggerire il lavoro del CSM, utilizzasse diversamente le risorse, le capacità professionali, le competenze, le esperienze e la coscienza civile della categoria dei magistrati e di quella degli avvocati rispetto ad un fine comune, ossia l'uso corretto della giurisdizione e la migliore organizzazione degli uffici per assicurare ai cittadini il diritto alla giustizia.

Questo era l'intento che ha guidato i nostri lavori. Ora, o rinunciamo al progetto sostenendo che è utopico e ritorniamo alla vecchia separazione, oppure lo realizziamo, il che non rappresenta una scommessa perché anche recenti esperienze politiche, come quella del comitato avvocati-magistrati, hanno dato risultati positivi.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo ritiene di non modificare l'articolo 18. Occorre credere al ruolo e alle funzioni che il consiglio giudiziario potrà svolgere: del resto, onorevole Rizzo, le materie di cui alla lettera a), di cui lei chiede la sottrazione al consiglio giudiziario, sono pareri da esprimere sulla base delle direttive del CSM. Sotto questo profilo non devono sussistere preoccupazioni.

La lettera b) riguarda gli incarichi provvisori, non definitivi: pertanto, in relazione alla limitatezza temporale dei provvedimenti adottati ritengo che la preoccupazione espressa dall'onorevole Rizzo, pur comprensibile, non ci possa indurre a modificare l'articolo 18.

ALDO RIZZO. Esistono dei precedenti rilevanti, come il Governo ben sa!

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Seguendo lo stesso criterio, un pezzetto alla

volta per coerenza, onorevole Rizzo, dovremmo eliminare il comma 1 dell'articolo 2. Allora, sarebbe più corretto da parte sua dire che è meglio non prevedere gli avvocati nei consigli giudiziari.

ALDO RIZZO. In questo modo si equivoca il mio pensiero. Personalmente sono convinto che gli avvocati debbano essere presenti nell'ambito del consiglio giudiziario, ma per tutto ciò che attiene all'organizzazione degli uffici ed all'amministrazione della giustizia, non per quanto concerne il conferimento dei processi al singolo magistrato o l'attribuzione del magistrato ad una sezione e così via. Il rappresentante del Governo mi ha attribuito un'opinione che non è mia, quindi desideravo fare questa precisazione perché risultasse a verbale, dal momento che anche dalla soluzione che si darà a questo punto dipenderà l'atteggiamento che verrà assunto dal gruppo della sinistra indipendente nella fase della votazione finale del provvedimento. Desidero risulti chiaramente che, a mio avviso, le competenze del consiglio giudiziario da cui siano esclusi i componenti avvocati dovrebbero riguardare soltanto le questioni attinenti allo *status* del magistrato, rimanendo pacifico che per tutto il resto è assai opportuna la presenza degli avvocati in seno al consiglio stesso.

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Ho già espresso la mia opinione quando, a proposito dell'articolo 18, ho affermato che l'attuale testo, risultato dei numerosi sforzi compiuti, rappresenta il massimo punto di equilibrio che sia possibile raggiungere nel contemperare le due opposte esigenze, nonostante alcune legittime perplessità sui rischi che potranno presentarsi. Si tratta, però, di rischi che è necessario correre, altrimenti dovremmo stravolgere l'intero impianto che si vuole dare all'istituto in questione. Ribadisco, quindi, la posizione già assunta in precedenza.

EGIDIO ALAGNA. Desidero risulti chiaramente a verbale che la tesi mediana

portata avanti dal Governo con l'originaria impostazione del disegno di legge, ed ora ribadita dal relatore, è a mio avviso da accogliere, in quanto va incontro alla duplice esigenza di assicurare la presenza degli avvocati nell'ambito del consiglio giudiziario, stabilendo però che la loro competenza incida essenzialmente sulle materie riguardanti l'organizzazione generale della giustizia, rimanendo escluse quelle attinenti alla carriera ed allo *status* dei magistrati.

In questo senso, credo di interpretare correttamente il pensiero dell'onorevole Rizzo ritenendo che egli non volesse affatto riferirsi ad una esclusione degli avvocati dai consigli giudiziari, bensì al fatto che, a suo avviso, anche nel comma 1 dell'articolo 2 sono previste competenze tali da far considerare poco opportuna la presenza degli avvocati. Credo, però, che i calorosi inviti rivolti dal relatore e dal rappresentante del Governo potrebbero indurre l'onorevole Rizzo a rivedere la sua posizione e la Commissione affari costituzionali a riesaminare il parere condizionato espresso.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Desidero aggiungere alcune parole in merito al rilievo mosso dall'onorevole Rizzo affinché la posizione del Governo risulti chiara. Non intendevo certo attribuire all'onorevole Rizzo l'intenzione di escludere gli avvocati dalla partecipazione ai consigli giudiziari, ma soltanto affermare che un'interpretazione estremamente rigorosa delle preoccupazioni da lui espresse potrebbe addirittura portare all'estrema conseguenza di considerare opportuna tale esclusione.

PRESIDENTE. Desidero assicurare che tanto gli intendimenti del rappresentante del Governo quanto quelli dell'onorevole Rizzo risultavano perfettamente chiari.

GAETANO VAIRO, *Relatore*. In considerazione delle linee emerse nel corso del presente dibattito, ritiro l'emendamento 18.3 da me presentato.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti del relatore 18.1 e 18.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 18.1.

(È approvato).

Poiché l'emendamento 18.2 presenta profili che necessitano di un esame da parte della Commissione affari costituzionali, lo pongo in votazione in linea di principio.

(È approvato).

Tale emendamento sarà subito trasmesso alla Commissione competente ad esprimere il prescritto parere, insieme con la richiesta di riesaminare la condizione posta dalla stessa Commissione nel parere già espresso sull'articolo 18.

Desidero a questo punto invitare il relatore e la Commissione a svolgere una riflessione. È stata assegnata alla nostra Commissione una proposta di legge, che porta anche la mia firma, tendente a prescrivere che nei consigli degli ordini degli avvocati sia prevista la presenza di un magistrato. La logica che stiamo adottando comporta, infatti, una forte esigenza di reciprocità, che credo contribuisca ad integrare la materia. Se, quindi, il relatore ritiene che sia questa la *sedes materiae*, lo inviterei a presentare un emendamento volto ad inserire tale previsione anche nel testo in esame.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'opinione del Governo è che gli interventi episodici presentino sempre dei rischi, in quanto magari si finisce per tener conto soltanto di un'esigenza e non anche di altri aspetti che invece, in una trattazione organica della materia, potrebbero essere meglio valutati. Esiste un progetto di riforma dell'ordinamento forense che speriamo venga portato avanti, per cui ritengo che la questione possa trovare in quella sede una collocazione più adatta.

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Ritengo che le considerazioni di opportunità espresse dal rappresentante del Governo siano da condividere.

PRESIDENTE. Prendo atto delle valutazioni del relatore e del rappresentante del Governo.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ANTONIO BARGONE

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 19, in precedenza accantonato, di cui per chiarezza do nuovamente lettura:

ART. 19.

(Deliberazioni).

1. Per la validità delle deliberazioni del consiglio giudiziario è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti. Per le deliberazioni concernenti le materie di cui al comma 1 dell'articolo 2 è altresì necessaria la presenza di almeno due componenti laici.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

Sopprimere il secondo periodo.

19. 2.

Il Relatore.

Sostituire le parole laici con la seguente avvocati.

19. 1.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. 19-bis.

(Consiglio distrettuale per l'amministrazione della giustizia).

1. In ogni distretto di Corte d'appello è costituito il Consiglio distrettuale per l'amministrazione della giustizia.

2. Il Consiglio è composto:

a) da tutti i componenti del consiglio giudiziario;

b) da quattro avvocati iscritti ad uno degli albi degli avvocati del distretto che abbiano svolto almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione, eletti con voto personale e segreto da tutti gli avvocati e procuratori iscritti negli albi del distretto;

c) da due rappresentanti del personale amministrativo in servizio negli uffici giudiziari del distretto, eletti con voto personale e segreto da tutto il personale amministrativo in servizio presso i predetti uffici.

3. Il consiglio distrettuale è presieduto dal Presidente della corte d'appello e svolge le funzioni di segretario il segretario del consiglio giudiziario. Per il suo funzionamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul consiglio giudiziario.

19. 01.

Rizzo.

Dopo l'articolo 19-bis, aggiungere il seguente:

ART. 19-ter.

(Funzioni del consiglio distrettuale per l'amministrazione della giustizia).

1. Il Consiglio distrettuale per l'amministrazione della giustizia ha le seguenti attribuzioni:

a) formula ogni anno, sulla base delle indicazioni fornite dai titolari degli uffici direttivi, le proposte per l'eventuale suddivisione in sezioni degli uffici giudiziari del distretto;

b) propone al Consiglio superiore della magistratura la nomina e la revoca dei vice pretori onorari, dei conciliatori, dei vice conciliatori, nonché dei componenti delle sezioni specializzate e degli organi giurisdizionali estranei alla magistratura ordinaria;

c) formula proposte relative all'organizzazione dei servizi, dandone comunicazione al Ministro di grazia e giustizia, al Consiglio superiore della magistratura ed al Consiglio giudiziario del distretto;

d) formula proposte al Ministro di grazia e giustizia, dandone comunicazione al CSM ed agli enti pubblici territoriali, in materia di edilizia giudiziaria e carceraria;

e) formula proposte e segnala disfunzioni riscontrate in ordine all'assistenza ai tossicodipendenti, agli ex detenuti ed ai minori;

f) presenta ogni anno, nel mese di gennaio, in assemblea pubblica la relazione sullo stato della giustizia nel distretto nell'anno precedente, con specifico riferimento alle proprie attribuzioni.

19. 02.

Rizzo.

Passiamo all'emendamento del relatore 19.2.

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIUSEPPE GARGANI**

ALDO RIZZO. Signor presidente, poiché sono dell'avviso che l'emendamento 19.2 debba essere mantenuto, in tal senso rivolgo un invito al relatore. Immaginare che nell'ambito del consiglio giudiziario debbano necessariamente essere presenti i componenti laici o togati rappresenta obiettivamente una stortura, in quanto una volta eletti nel consiglio giudiziario, gli avvocati o i magistrati sono esclusivamente membri del consiglio.

La disposizione contenuta nel testo all'esame secondo la quale « Per le deliberazioni concernenti le materie di cui al comma 1 dell'articolo 2 è altresì necessaria la presenza di almeno due componenti laici » è priva di logica: l'unica norma che, a mio avviso, dovrebbe essere confermata è quella che richiede la presenza di almeno due terzi dei compo-

nenti, ma che siano laici o togati non lo possiamo, né dobbiamo stabilire. Tutti saranno invitati a presenziare alle sedute del consiglio perché sono componenti: spetterà alle singole persone stabilire se partecipare oppure no.

In conclusione, nell'esprimere parere favorevole all'emendamento 19.2, reitero il mio invito al relatore a mantenerlo.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Pur comprendendo i rilievi formulati dall'onorevole Rizzo, non sono nelle condizioni di illustrare le ragioni poste alla base dell'inserimento di questo secondo periodo nell'articolo 19, a garanzia della presenza di almeno due componenti laici. L'esecutivo comunque non ritiene di modificare il testo.

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Signor presidente, mantengo l'emendamento presentato.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Vorrei sapere dal presidente Gargani se sia possibile risalire — rileggendo i resoconti delle sedute in sede referente — alle argomentazioni che indussero la Commissione ad introdurre il secondo periodo nell'articolo 19, fermo restando l'orientamento del relatore circa il mantenimento dell'emendamento.

PRESIDENTE. Aderendo all'invito dell'onorevole Finocchiaro Fidelbo, chiedo alla segreteria della Commissione di rintracciare i resoconti delle riunioni in sede referente. Pertanto, sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 17,20, è ripresa alle 17,30.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del provvedimento. Onorevole Finocchiaro Fidelbo, poiché la discussione relativa al punto in esame è avvenuta in sede di Comitato ristretto non disponiamo del verbale.

Il relatore ha dichiarato di mantenere l'emendamento 19.2.

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 19.2.
(È approvato).

Trasmetterò l'emendamento alla Commissione competente per l'acquisizione del prescritto parere. La discussione sull'emendamento 19.1 e sull'articolo 19 si intende pertanto rinviata.

Passiamo all'articolo aggiuntivo Rizzo 19.01.

ALDO RIZZO. Dichiaro di ritirare l'articolo aggiuntivo in oggetto tendente alla costituzione del consiglio distrettuale per l'amministrazione della giustizia, i cui compiti avrebbero dovuto essere più corposi rispetto a quelli attualmente previsti nel comma 1 dell'articolo 2. Ciò in quanto reputo importante la presenza ed il contributo degli avvocati in ordine all'amministrazione della giustizia. Tuttavia, essendo stati respinti gli emendamenti collegati a questo articolo aggiuntivo, non posso che ritirarlo.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo aggiuntivo Rizzo 19.02.

ALDO RIZZO. Confermando le motivazioni poc'anzi illustrate, ritiro anche l'articolo aggiuntivo 19.02.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 21, in precedenza accantonato, di cui per chiarezza do nuovamente lettura:

ART. 21.

(Durata dell'ufficio).

1. I titolari degli uffici direttivi durano in carica cinque anni.

2. Nei casi previsti dalle lettere c), d), e), f) e g) dell'articolo 20 è consentito, per una sola volta, il conferimento di un ulteriore incarico per ufficio direttivo in sedi giudiziarie del medesimo o di altro distretto di corte di appello.

A tale articolo risultano presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 21 con il seguente:

ART. 21.

1. I titolari degli uffici direttivi durano in carica cinque anni.

2. Nei casi indicati alle lettere d), e), f), g) e h) dell'articolo 20 è consentito, per una sola volta, il conferimento di un ulteriore incarico per ufficio direttivo diverso, in sedi giudiziarie del medesimo o di altro distretto di corte di appello.

3. Il limite di cui al comma precedente non si applica agli uffici direttivi indicati alle lettere a), b) e c) dell'articolo 20.

21. 3.

Nicotra, Fumagalli Carulli, Sapienza, Nucci Mauro, Battaglia Pietro.

Sostituire l'articolo 21 con il seguente:

ART. 21.

1. I titolari degli uffici direttivi durano in carica cinque anni.

2. Nei casi relativi alle lettere a), b) e c) dell'articolo 20, è consentito il conferimento di un ulteriore incarico per il medesimo o per qualunque altro ufficio direttivo.

3. In tutti gli altri casi è consentito, per una sola volta, il conferimento di un diverso incarico per ufficio direttivo, in sedi giudiziarie del medesimo o di altro distretto di corte di appello.

21. 4.

Nicotra, Fumagalli Carulli, Sapienza, Nucci Mauro, Battaglia Pietro.

Al comma 1 sostituire la parola cinque con la seguente tre.

21. 5.

Rizzo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al magistrato può essere consentito il conferimento di un ulteriore incarico direttivo in sedi giudiziarie del medesimo o di altro distretto per una sola volta.

21. 6.

Rizzo.

Al comma 2, sostituire la parola ulteriore con la seguente diverso.

21. 2.

Il Relatore.

Aggiungere il seguente comma:

1-bis. Al magistrato che cessa dall'incarico direttivo previsto dal comma precedente, può essere conferito altro incarico direttivo dopo che sono trascorsi almeno quattro anni dalla cessazione del precedente incarico.

21. 1.

Rizzo.

Passiamo all'emendamento Nicotra ed altri 21.3.

ALDO RIZZO. Signor presidente, prima che il relatore esprima il parere desidererei che i presentatori lo illustrassero.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI. Mi pare che l'emendamento si illustri da sè.

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Nicotra 21.3.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Rilevo che l'emendamento in esame ribalta la logica originaria del provvedimento, consentendo così la reiterazione senza limite degli incarichi direttivi. Pertanto, esprimo parere contrario.

ALDO RIZZO. Signor presidente, sarebbe opportuno esaminare e valutare complessivamente gli emendamenti pre-

sentati poiché si tratta di scelte diverse offerte alla Commissione in ordine alla durata dell'ufficio direttivo. Devo dire che, a mio avviso, gli emendamenti 21.3 e 21.4 non individuano una soluzione positiva per il problema che stiamo trattando. L'emendamento 21.3 prevede, infatti, al comma 3, che per gli uffici direttivi di cui alle lettere a), b) e c), ossia quelli di presidente della Corte di cassazione, procuratore generale presso la stessa Corte e presidente di corte d'appello, non debba valere il divieto, fissato dal comma 2 dello stesso emendamento, di ricoprire più di due volte un analogo ufficio direttivo. Non comprendo per quale motivo tale eccezione dovrebbe essere prevista soltanto per questi incarichi.

Un'analoga osservazione ritengo di dover fare per quanto concerne l'emendamento 21.4 che, se ho compreso bene, al comma 3 prevede la possibilità di ricevere un terzo incarico direttivo.

Desidero contestualmente illustrare gli emendamenti da me presentati. Credo che, rispetto alle scelte indicate nell'articolo 21 ed a quelle proposte dai colleghi nei loro emendamenti, sia preferibile prevedere, come propone il mio emendamento 21.6, che qualunque magistrato abbia la possibilità di ricevere un ulteriore incarico direttivo, in sedi giudiziarie del medesimo o di altro distretto, per una sola volta, senza fare specifico riferimento agli uffici indicati nelle lettere a), b) e c) dell'articolo 20. L'emendamento 21.1 riguarda il futuro della carriera del magistrato: sembra infatti inaccettabile prevedere che il magistrato che cessi dall'incarico direttivo in questione non possa mai più ricoprirne altri, anche se, per ipotesi, continuasse la sua attività per venti o trent'anni. L'interesse che si intende perseguire con la norma in oggetto è quello di evitare che possano crearsi situazioni di « incrostazioni » di potere, ossia che un magistrato, esercitando funzioni direttive in modo continuativo per un lungo tempo, finisca, anche suo malgrado, per diventare un centro di potere. È questo che, opportunamente, si vuole evitare. Tuttavia, se tra un incarico direttivo e

l'altro si frapponesse un notevole lasso di tempo, per esempio di quattro anni, si potrebbe evitare di escludere il magistrato, magari di grandi capacità, dallo svolgimento di incarichi direttivi. Dobbiamo infatti considerare che un primo ufficio direttivo può essere ricoperto anche a 40 o 45 anni, dopo di che la carriera del magistrato è ancora molto lunga: perché dovremmo escludere che tale magistrato, dai 45 ai 70 anni, possa ricevere altri incarichi? Sarebbe una penalizzazione dell'amministrazione della giustizia. Ritengo, in conclusione, che il mio emendamento 21.1 potrebbe soddisfare entrambe le esigenze cui ho fatto cenno.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Per quanto riguarda, in primo luogo, l'emendamento 21.3, credo che esso capovolga totalmente l'attuale impianto dell'articolo 21, in quanto prevede l'assenza di limiti al conferimento di nuovi incarichi direttivi ai titolari degli uffici previsti dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 20, quindi esattamente il contrario di quanto è attualmente previsto dall'articolo 21. Il gruppo comunista-PDS si esprime, quindi, in senso contrario a tale emendamento, che rappresenta una operazione di capovolgimento della volontà della Commissione, già espressa con un voto in sede referente.

Credo, poi, che le argomentazioni svolte da ultimo dall'onorevole Rizzo siano degne della massima attenzione, perché è vero che l'intento principale che ci siamo proposti stabilendo la temporaneità dell'incarico direttivo ed il divieto del conferimento di altri incarichi per più di una volta era quello di evitare che si realizzassero incrostazioni di potere, ma è anche vero che bisogna adoperarsi affinché questo limite non si risolva in un impoverimento della struttura giudiziaria in genere. L'introduzione di un intervallo di quattro anni tra la cessazione di un incarico e l'attribuzione di un altro credo possa rappresentare una soluzione accettabile, perché coniugherebbe entrambe le esigenze, di evitare le incrostazioni di po-

tere e di giovare al meglio delle capacità professionali e dell'esperienza acquisite dai magistrati nel corso della carriera.

Sono contraria, invece, all'emendamento Rizzo 21.5, in quanto ritengo che per rivestire al meglio l'incarico direttivo occorra sedimentare una certa esperienza. Tra l'altro, ricordo ai colleghi che abbiamo introdotto nel testo una norma in questo senso, la quale vieta di concorrere per incarichi direttivi ai magistrati che si trovino a due anni dalla pensione, allo scopo di evitare che l'esperienza direttiva subisse un'interruzione, sia pure per una causa quale l'intervenuto pensionamento. Analoghe considerazioni valgono per l'emendamento 21.4.

ALDO RIZZO. Ritiro il mio emendamento 21.5.

PRESIDENTE. Vorrei osservare che nella recente audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati è emersa una proposta in merito all'abolizione delle qualifiche, rispetto alla quale sarebbe necessario prendere una posizione anche in previsione dell'eventualità di formalizzare alcuni emendamenti. A mio avviso, l'abolizione delle qualifiche dovrebbe essere un fatto rivoluzionario per non rischiare di risolversi in nulla. Se, infatti, si riduce all'eliminazione dei vari passaggi fra tribunale, corte d'appello e cassazione lasciando la sola distinzione fra magistrati di merito e di legittimità, viene a cadere quel tenue ed impercettibile sbarramento attualmente esistente tra funzioni di magistrato di tribunale e di magistrato d'appello.

Nel documento, lasciato dall'Associazione nazionale magistrati si delineava anche un meccanismo di verifiche, ma ritengo che una valutazione quadriennale sia esagerata perché terrebbe occupato il Consiglio superiore più di quanto non avvenga ora.

Del resto, gli attuali sbarramenti incidono anche sul piano economico perché un magistrato valutato non idoneo per la corte d'appello non va più avanti sotto ogni profilo: con la loro eliminazione la

progressione economica rimarrebbe legata esclusivamente all'anzianità. A cosa servirebbe — mi chiedo — la valutazione quadriennale senza la sosta economica?

ALDO RIZZO. Ritengo che la proposta formulata dall'Associazione nazionale magistrati di abolizione della carriera con la sola distinzione tra magistratura di merito e di legittimità avrebbe il pregio di dar vita ad un ordinamento perfettamente coerente con il dettato costituzionale. Nel momento in cui abbiamo approvato la reversibilità delle funzioni abbiamo impresso una svolta alla tradizionale concezione della carriera, che prevede il passaggio da uffici di primo grado a quelli di appello e, infine, di cassazione. La norma che abbiamo approvato, pertanto, si muove nella direzione dell'abolizione della carriera e ritengo che questa potrebbe essere la sede opportuna per dire una parola nuova in questa materia.

Ho, tuttavia, alcune preoccupazioni di carattere tecnico poiché se si pensa di abolire la carriera limitando la distinzione a magistrati di merito e di legittimità, è chiaro che la progressione economica non dovrà più essere legata, come avviene attualmente, alle qualifiche, ma soltanto agli scatti biennali di anzianità. Attualmente, infatti, il sistema di retribuzione dei magistrati non è agganciato soltanto all'anzianità, ma anche alle qualifiche e nel momento in cui dovessimo procedere ad una abolizione della carriera, facendo scomparire le qualifiche di magistrato di tribunale e di corte d'appello, si creerebbero situazioni piuttosto complicate per quanto concerne il trattamento economico. Per di più, tutti i magistrati prossimi alla nomina non lo sarebbero più e non riceverebbero il trattamento economico che gli sarebbe stato così riconosciuto. Si creerebbe, pertanto, una conflittualità tra il problema dell'abolizione delle qualifiche e quello connesso alla necessità di garantire ai magistrati un trattamento economico uguale a quello attualmente riconosciutogli.

Pertanto, se il ministero è in grado di fornire una norma che, assieme all'aboli-

zione delle qualifiche, disciplini in modo equo il trattamento economico, potremo procedere in questo senso, ma se ciò non è possibile (credo infatti che si tratti di un argomento piuttosto complesso, considerata la legislazione che disciplina tutta la materia) non credo ci si possa limitare all'esame del problema dell'abolizione delle qualifiche poiché questa scelta finirebbe con avere inevitabili conseguenze sul trattamento economico.

PRESIDENTE. Se noi inserissimo, attraverso alcuni emendamenti, una modifica, nel senso di prevedere che i giudici sono di merito e di legittimità e che non vi è più un passaggio in corte d'appello e cassazione, non si creerebbero, a mio avviso, problemi particolari, perché la retribuzione economica continuerebbe a scorrere normalmente.

Il problema che mi ponevo riguarda, invece, il fatto che se venissimo incontro alle richieste dell'Associazione nazionale dei magistrati, elimineremmo l'ultimo baluardo, lasciando del tutto incontrollata la progressione morale ed intellettuale del magistrato. L'Associazione ha fatto riferimento ad una verifica quadriennale, ma in che cosa dovrebbe consistere, non incidendo sulla progressione economica né su un passaggio di carriera? Oggi, teoricamente, il magistrato incapace può essere fermato alla corte d'appello (anche se credo che ciò sia avvenuto solo due volte), ma se togliamo anche tale possibilità, in che cosa dovrebbe consistere la verifica quadriennale?

ALDO RIZZO. I rapporti biennali del Consiglio giudiziario e del Consiglio superiore della magistratura dovrebbero essere alla base del conferimento di determinati incarichi.

PRESIDENTE. Quindi, il magistrato incompetente rimarrebbe al proprio posto. Oggi, con gli scatti di carriera, tale magistrato è bloccato prima della corte d'appello. Se eliminassero anche questo, la verifica quadriennale in che cosa consisterebbe?

ALDO RIZZO. Signor presidente, non dimentichi che alla fine della carriera gli unici interessi dei magistrati — ad eccezione di quelli che hanno motivazioni ideali — concernono la sede e gli incarichi direttivi e semidirettivi.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI. In base alla mia esperienza posso affermare che l'attuale sistema ha posto in linea di diritto qualche paletto, peraltro mai utilizzato di fatto dal Consiglio superiore della magistratura; la proposta dell'Associazione nazionale dei magistrati — che non ho ben compreso per la verità — invece non stabilisce alcunché, anche se i magistrati sostengono che la verifica della professionalità verrebbe effettuata con cadenza quadriennale per sganciarla da eventuali richieste di incarichi.

PRESIDENTE. E nel caso in cui la verifica desse risultati o valutazioni negative?

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI. Credo che non accadrebbe nulla: di qui l'opportunità di introdurre un meccanismo di garanzia.

ALDO RIZZO. Oggi la carriera è totalmente incentrata sugli incarichi direttivi, tanto che i rapporti biennali da noi previsti rappresenterebbero una notevole difficoltà ai fini del conferimento dell'incarico direttivo medesimo. Del resto, a tutti i magistrati viene attribuito il grado terzo.

PRESIDENTE. Potremmo accogliere la richiesta dei magistrati concernente la valutazione quinquennale (quattro anni sono pochi) facendola però incidere sulla progressione economica.

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Del resto, una verifica priva di conseguenze sul piano pratico non ritengo abbia un significato rilevante.

ALDO RIZZO. L'abolizione della carriera — nei cui confronti si è registrato un notevole impegno da parte dell'Associazione nazionale dei magistrati — consente il superamento di rilevanti distorsioni, ivi compresa l'impossibilità di effettuare una valida selezione degli avvocati.

PRESIDENTE. Si dovrà tener conto della discussione svoltasi e delle considerazioni formulate durante l'incontro con i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei magistrati sia per elaborare un criterio, sia per valutare gli emendamenti.

Sarei, comunque, dell'avviso di accettare il principio sostenuto dall'Associazione — e nobilitato egregiamente dall'onorevole Rizzo — di disegnare un ordinamento giudiziario più coerente al dettato costituzionale.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 18,25.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 18 giugno 1991.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO